REGOLAMENTO (UE) 2016/440 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per l'atrazina sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti atrazina sono state revocate e, in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno che gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III siano soppressi.
- (3) A norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», di fornire un parere scientifico sugli LMR provvisori fissati per i cereali, a seguito di una richiesta di tolleranza all'importazione presentata dall'Argentina. Sulla scorta delle sperimentazioni sui residui presentate dal richiedente a sostegno dell'impiego di atrazina sul granturco in conformità alle buone pratiche agricole argentine, l'Autorità ha concluso (²) che gli LMR per l'atrazina nei cereali dovrebbero essere ridotti a un livello di 0,05 mg/kg. Tale livello corrisponde al pertinente limite di determinazione vigente per l'atrazina nei prodotti di origine vegetale. Gli LMR proposti non comportano un rischio per la salute dei consumatori europei.
- (4) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR introdotta dal presente regolamento e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (7) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Reasoned opinion on the setting of a new maximum residue level for atrazine in cereals (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo livello massimo di residui per l'atrazina nei cereali). EFSA Journal 2015;13(6):4126 [21 pag.].

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 13 ottobre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II, la colonna relativa all'atrazina è soppressa;
- 2) nell'allegato III, parte B, la colonna relativa all'atrazina è soppressa;
- 3) nell'allegato V, è aggiunta la colonna seguente relativa all'atrazina:


«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª)	Atrazina (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,05 (*)
0110000	Agrumi	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodonti)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri	

24.3.2016



(3)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(1)

0232030 0232990

0233000

0233010

0233020

0233030

0233990

0234000

0239000

0240000

0241000

0241010

0241020 0241990

0242000

0242010

0242020

0242990

Cucurbitacee con buccia non commestibile

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

Zucchine

Altri

Meloni

Zucche

Altri

d)

e)

Mais dolce

Cocomeri/angurie

Altri ortaggi a frutto

Cavoli a infiorescenza

Cavoli broccoli

Cavolfiori


Cavoli a testa


Cavoletti di Bruxelles

Cavoli cappucci

Altri


Altri






(1)	(2)	(3)
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Сарос	
0402990	Altri	
0500000	CEREALI	0,05 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,1 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	

(1)	(2)	(3)
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,1 (*)
0800000	SPEZIE	0,1 (*)
0810000	Spezie (semi)	
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Spezie (frutti)	
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie (corteccia)	
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
	I	





(1)	(2)	(3)
1030000	Uova di volatili	
1030010 1030020 1030030 1030040 1030990	Galline Anatre Oche Quaglie Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	
1060000	Animali invertebrati terrestri	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

⁽a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

⁽F) = Liposolubile»